

ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO n. 4/2015
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI BUONO-SERVIZIO PER L'ACCESSO AI
SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI

INDICE

- 1. FINALITA' E OBIETTIVI SPECIFICI.....**
- 2. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI BUONO-SERVIZIO PER L'ACCESSO AI
SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI**

1. FINALITA' E OBIETTIVI SPECIFICI

A partire da marzo 2013 la Regione Puglia sostiene la domanda di servizi socio-assistenziali e socio-educativi-riabilitativi per disabili e anziani non autosufficienti attraverso il riconoscimento di buoni per l'acquisto di servizi. Il periodo marzo 2013-luglio 2015 ha trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse della Linea 3.3 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013 e si è caratterizzato per modalità procedurali, requisiti di accesso e criteri di selezione che sono stati oggetto, alla fine del periodo, di attenta valutazione per individuare tutte le possibili criticità ed aree di miglioramento sia rispetto all'efficacia complessiva e alla misura che rispetto alla efficienza in termini di tempi di gestione, trasparenza, accessibilità degli strumenti, sostenibilità gestionale e organizzativa sia per i Comuni che per i soggetti erogatori dei servizi.

Il Buono Servizio si è connotato come un titolo per l'acquisto di servizi a domanda individuale, che in presenza di determinati requisiti soggettivi del nucleo familiare e del richiedente, dà diritto ad un abbattimento della tariffa applicata (esclusa l'applicazione di una franchigia), progressivamente decrescente rispetto all'ISEE del nucleo familiare ovvero del solo assistito.

Dopo il periodo di sperimentazione, ma Regione Puglia intende innovare lo strumento del Buono Servizio sia rispetto alle procedure e agli strumenti di gestione, sia per renderne più selettivo l'utilizzo, per accrescere l'efficacia della Misura, sia per declinare più correttamente l'obiettivo tematico dell'inclusione sociale attiva delle persone in condizione di svantaggio economico e sociale, anche mediante la piena accessibilità di servizi di qualità e la promozione di nuovi servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per la buona e nuova occupazione diretta e indiretta.

Finalità generale dell'intervento è quella di favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio-assistenziali e socio-educativi-riabilitativi al fine di promuovere e garantire il benessere e la cura delle persone con disabilità e/o non autosufficienza, la più ampia accessibilità a tali servizi da parte dell'utenza di riferimento, il sostegno al carico di cura familiare e alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché di sostenere l'iniziativa privata nell'erogazione di servizi di cura per supportarne la sostenibilità gestionale e il contributo in termini occupazionali al tessuto economico locale.

Obiettivi specifici della misura "Buono Servizio" sono individuabili nei seguenti:

- potenziare l'offerta socio-assistenziale e socio-educativa-riabilitativa delle strutture e dei servizi per disabili e anziani non autosufficienti, di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., che abbiano conseguito autorizzazione definitiva al funzionamento, anche ai fini del raggiungimento del target previsto dal QSN 2007-2013 per gli indicatori dell'obiettivo di servizio S.06 (ADI e servizi di cura per l'infanzia e la popolazione anziana);
- ampliare l'offerta di servizi di conciliazione vita – lavoro assicurandone la sostenibilità gestionale nel tempo;
- agevolare l'accesso alle strutture per disabili, anziani e persone non autosufficienti, a copertura della domanda complessiva di offerta di tale tipologia di servizi e prestazioni, in una logica di piena sussidiarietà tra il ruolo di governo degli enti locali e la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali all'interno del sistema imprenditoriale pugliese;
- sviluppare una modalità innovativa di erogazione dei medesimi servizi nell'ottica di renderli funzionali a soddisfare i bisogni delle famiglie pugliesi;
- sostenere il lavoro di cura delle famiglie.

La misura "Buono Servizio" si avvale delle caratteristiche funzionali e operative di una piattaforma informatica accessibile dal portale dell'Assessorato al Welfare <http://pugliasociale.regione.puglia.it> che supporta sia la gestione del Catalogo di offerta dei servizi oggetto del presente Avviso, sia la presentazione delle domande da parte delle famiglie e dei cittadini portatori di bisogno sociale, nonché la fase di monitoraggio e rendicontazione della spesa connessa alle prestazioni erogate.

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI BUONO-SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 1

Durata dell'Avviso

1. Il presente Avviso ha validità fino al 31 dicembre 2017, fatto salvo quanto precisato all'art. 3, comma 1 del presente Avviso, a valere sulle risorse che in relazione alle diverse fonti di finanziamento saranno individuate, per le rispettive competenze, dalla Regione con riferimento ai fondi nazionali (FNA) e regionali a ciò dedicati, anche a valere sui fondi strutturali UE, e dai Comuni associati in Ambiti territoriali, con riferimento alle risorse proprie come programmate nei rispettivi Piani Sociali di Zona e alle risorse del PAC – Servizi di Cura per gli Anziani, nei limiti della finalizzazione dei suddetti fondi come definita nei rispettivi Piani di Intervento – Il riparto.

Art. 2

Soggetti destinatari dei Buoni Servizio - requisiti di accesso e ammissibilità

1. Possono richiedere i Buoni Servizio fruibili esclusivamente presso le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico dell'offerta di cui al A.D. n. 390 del 31/08/2015 (pubblicato in Burp n. 122 del 03/09/2015), comunque nella misura che trova copertura sulle distinte fonti di finanziamento con i rispettivi vincoli di finalizzazione¹, i seguenti gruppi di soggetti:
 - a. i nuclei familiari, anche mono-personali, residenti in Puglia in cui siano presenti, alla data di presentazione dell'istanza su piattaforma telematica, soggetti con disabilità e anziani over65 non-autosufficienti, con riferimento all'accesso ad una delle **strutture semiresidenziali a ciclo diurno ex artt. 60, 60-ter, 68, 105, 106**, più appropriate in relazione al grado di compromissione delle autonomie funzionali;
 - b. i nuclei familiari, anche mono-personali, residenti in Puglia in cui siano presenti, alla data di presentazione dell'istanza su piattaforma telematica, persone con disabilità grave o anziani over65 non-autosufficienti, per l'accesso al **servizio S.A.D art. 87 e A.D.I. art. 88** (per la sola

¹ Si precisa a tal riguardo che le risorse FNA e le dotazioni finanziarie successivamente attivabili a valere sui fondi FSE del POR Puglia 2014-2020, come individuate dalla Regione, nonché ogni altra dotazione finanziaria individuata dai Comuni all'interno del rispettivo Piano Sociale di Zona, possono avere come destinatari finali sia persone con disabilità grave che anziani over65enni non autosufficienti; invece le risorse PAC Servizi di Cura – Il Riparto per anziani sono riservate esclusivamente ad anziani over65enni non autosufficienti e comunque limitatamente ai servizi domiciliari ADI – SAD.

componente sociale di 1° e 2° livello, come da Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari Integrate, DGR n.630 del 30 marzo 2015).

2. I requisiti di ammissibilità al beneficio sono i seguenti:

- a. Residenza in Puglia (del referente del nucleo familiare² e del beneficiario finale dei servizi richiesti);
- b. Appropriatezza della prestazione richiesta:
 - b.1) **per prestazioni sociosanitarie (artt.60-60ter-88):** presenza di un bisogno di cura e assistenza derivante da condizione di non autosufficienza e/o disabilità grave da attestarsi mediante la documentazione indicata al successivo art. 6, comma 1, lettera d), sub d.1);
 - b.2) **per prestazioni socio-assistenziali (artt. 68-87-105-106):** presenza di un bisogno socio-assistenziale connesso alla condizione di disabilità lieve o di anzianità, da attestarsi mediante la documentazione indicata al successivo art. 6, comma 1, lettera d), sub d.2);
- c. ISEE non superiore a € 40.000,00 .

Art. 3

Tipologia delle unità di offerta

1. Ai fini del presente Avviso Pubblico i nuclei familiari possono richiedere i Buoni Servizio per disabili, anziani e persone non autosufficienti, esclusivamente per la frequenza presso le seguenti tipologie/unità di offerta di cui al Regolamento regionale n. 4/2007:
 - b) Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60): per un massimo di 8 ore al giorno e per un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità (ovvero 48 settimane, tenendo conto degli ordinari periodi di chiusura festiva e feriale in corso d'anno e tenendo conto dei parametri utilizzati per la determinazione della tariffa di riferimento regionale) nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data di abbinamento della domanda;
 - c) Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (art. 60ter): per un massimo di 8 ore al giorno e per un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità (ovvero 48 settimane, tenendo conto degli ordinari periodi di chiusura festiva e feriale in corso d'anno e tenendo conto dei parametri utilizzati per la determinazione della tariffa di riferimento regionale) nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data di abbinamento della domanda;
 - d) Centro diurno per persone anziane (art. 68): per un massimo di 8 ore al giorno e per un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità (ovvero 48 settimane, tenendo conto degli ordinari periodi di chiusura festiva e feriale in corso d'anno e tenendo conto dei parametri utilizzati per la determinazione della tariffa di riferimento regionale) nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data di abbinamento della domanda;
 - e) Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87): per un massimo di 15 ore a settimana e per un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere

² Per "Referente del nucleo familiare" si intende un parente in linea retta entro il primo grado, anche non convivente o il tutore legalmente nominato. Nel caso di disabili/anziani "soli" (nucleo familiare mono-personale), il "Referente del nucleo familiare" potrà coincidere (ovvero ricorrano le condizioni) con lo stesso disabile/anziano beneficiario, in alternativa alle altre figure suindicate.

dalla data di abbinamento della domanda, ovvero 48 settimane annue, comunque in relazione alla coerenza con il PAI elaborato dall'UVM ovvero dai Servizi Sociali dei Comuni di riferimento;

- f) Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88) – per la sola componente sociale 1° e 2° livello (Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari Integrate, DGR n.630 del 30 marzo 2015): per un massimo di 15 ore a settimana e per un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data di abbinamento della domanda, ovvero 48 settimane annue, comunque in relazione alla coerenza con il PAI elaborato dall'UVM ovvero dai Servizi Sociali dei Comuni di riferimento;
- g) Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105): per un massimo di 8 ore al giorno e per un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità (ovvero 48 settimane, tenendo conto degli ordinari periodi di chiusura festiva e feriale in corso d'anno e tenendo conto dei parametri utilizzati per la determinazione della tariffa di riferimento regionale) nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data di abbinamento della domanda;
- h) Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106): per un massimo di 8 ore al giorno e per un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità (ovvero 48 settimane, tenendo conto degli ordinari periodi di chiusura festiva e feriale in corso d'anno e tenendo conto dei parametri utilizzati per la determinazione della tariffa di riferimento regionale) nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data di abbinamento della domanda.

Art. 4

Ammontare del Buono Servizio

1. Ai fini del presente Avviso il pagamento della tariffa applicata dalle unità di offerta, in relazione alla sola componente sociale di spesa, debitamente portata a conoscenza del referente del nucleo familiare tramite preventivo di spesa è corrisposto tramite:

- il Buono Servizio pagato direttamente all'unità di offerta dall'Ambito Territoriale di riferimento;
- per i soli servizi a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60 e 60ter, 68, 105, 106) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare composta da una quota fissa pari a € 50,00 (ad eccezione della fascia ISEE 0 – 2.000) uguale per tutti i beneficiari e da una quota variabile aggiuntiva determinata in base al valore dell'ISEE, pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta;
- per i soli servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare determinata in base al valore dell'ISEE, pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta.

2. Non è in ogni caso ammissibile la spesa sostenuta per riconoscere al soggetto gestore prestazioni erogate nel periodo precedente la sottoscrizione del contratto di servizio, senza la quale peraltro non è possibile per il nucleo familiare o l'utente completare la domanda di accesso al buono servizio nell'apposita piattaforma telematica.

3. L'entità della compartecipazione al pagamento della tariffa applicata da parte del nucleo familiare, in relazione alle condizioni economiche, così come rilevano da attestazione ISEE regolarmente rilasciata ed in corso di validità, è così determinata:

Per servizi a ciclo diurno semi-residenziali (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106)

FASCE DI VALORE ISEE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
Da € 0,00 a € 2.000,00	Esente da franchigia e compartecipazione
da 2.001,00 a € 7.500,00	€ 50,00 (franchigia fissa)
da € 7.501,00 a € 10.000,00	€ 50,00 + 5% del valore residuo della tariffa
da € 10.001,00 a € 13.000,00	€ 50,00 + 20% del valore residuo della tariffa
da € 13.001,00 a € 15.000,00	€ 50,00 + 30% del valore residuo della tariffa
da € 15.001,00 a € 20.000,00	€ 50,00 + 40% del valore residuo della tariffa
da € 20.001,00 a € 25.000,00	€ 50,00 + 50% del valore residuo della tariffa
da € 25.001,00 a € 30.000,00	€ 50,00 + 60% del valore residuo della tariffa
da € 30.001,00 a € 35.000,00	€ 50,00 + 70% del valore residuo della tariffa
da € 35.001,00 a € 40.000,00	€ 50,00 + 80% del valore residuo della tariffa

Per servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88)

FASCE DI VALORE ISEE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
da € 0,00 a € 2.000,00	Esente da compartecipazione
da € 2.001,00 a € 7.500,00	5% del valore residuo della tariffa
da € 7.501,00 a € 10.000,00	10% del valore residuo della tariffa
da € 10.001,00 a € 15.000,00	15% del valore residuo della tariffa
da € 15.001,00 a € 20.000,00	20% del valore residuo della tariffa
da € 20.001,00 a € 25.000,00	25% del valore residuo della tariffa
da € 25.001,00 a € 30.000,00	30% del valore residuo della tariffa
da € 30.001,00 a € 35.000,00	35% del valore residuo della tariffa
da € 35.001,00 a € 40.000,00	40% del valore residuo della tariffa

3. Il pagamento avviene a seguito dell'effettiva fruizione del servizio, sulla base della tariffa applicata, portata a conoscenza dei nuclei familiari e definita con la sottoscrizione del Contratto di cui al successivo art. 5, comma 1, e in ogni caso come attestata con cadenza mensile e nel rispetto del vincolo di un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data

di abbinamento della domanda, ovvero 48 settimane annue, alla cui verifica resta condizionato il pagamento stesso.

4. **Il Buono servizio di cui al presente Avviso copre esclusivamente la quota sociale di spesa della tariffa di riferimento per lo specifico servizio opzionato.** L'eventuale quota "sanitaria" di spesa a carico del SSR, resta subordinata alla programmazione sanitaria e ai connessi vincoli di natura finanziaria. In caso di mancata compartecipazione della quota sanitaria da parte della ASL territorialmente competente, la stessa resta a carico dell'utente. A tal fine, in fase di "abbinamento", il referente del nucleo familiare sottoscrive apposita dichiarazione d'impegno alla copertura di ogni quota della tariffa non coperta dal buono servizio.

Art. 5

Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

1. Ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 2, i nuclei familiari, anche mono-personali, presentano istanza di accesso al servizio socio-assistenziale o socio-educativo-riabilitativo scegliendolo tra quelli iscritti al Catalogo on-line dell'offerta per disabili, anziani e persone non autosufficienti di cui all'Avviso approvato con A.D. n. 390 del 31/08/2015 risultanti già sottoscrittori di apposito contratto di servizio con l'ambito territoriale di riferimento.
2. L'istanza deve essere presentata **esclusivamente on-line** accedendo al seguente indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> - **PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO.**
3. La compilazione on-line dell'istanza può avvenire a partire dalle ore **12,00 del 1° ottobre 2015**. La procedura è "a sportello", cioè resta aperta fino a concorrenza delle risorse finanziarie progressivamente assegnate a ciascun Ambito Territoriale Sociale ove ha sede operativa l'unità di offerta iscritta nel Catalogo Telematico.
4. La presentazione dell'istanza avviene in **quattro fasi**:

FASE A: Registrazione referente nucleo familiare

Il referente del nucleo familiare solo per il primo accesso alla piattaforma informatica dedicata all'erogazione dei Buoni Servizio di cui al presente Avviso deve registrarsi eseguendo la procedura, accessibile all'indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> – **Registrazione.**

Il referente è responsabile dei dati inseriti relativamente alla presente procedura fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

Per la compilazione e l'inoltro della domanda di accesso ai Buoni servizio il referente può avvalersi del supporto delle unità di offerta opzionate per la fruizione del servizio messo a Catalogo.

Qualora il nucleo familiare sia già stato accreditato nell'apposita piattaforma il referente con il Codice famiglia già in possesso accede nella propria anagrafica per l'eventuale modifica dei dati già inseriti con particolare riferimento all'aggiornamento dell'ISEE e può effettuare la presentazione e l'invio della domanda con le modalità di cui alla "FASE D".

FASE B: Generazione codice famiglia.

Al termine della fase di registrazione, il referente del nucleo familiare accede alla procedura disponibile all'indirizzo <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> - **PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO** per compilare la scheda anagrafica dell'intero nucleo familiare **coincidente con il nucleo familiare a base del calcolo dell'ISEE**, scheda da modificare ogni qualvolta intervengano mutamenti nella composizione e nei requisiti del proprio nucleo familiare.

Al termine della compilazione il sistema genererà un **"Codice famiglia"**, che verrà inviato via SMS al numero di cellulare e all'indirizzo di posta elettronica indicati dal referente.

FASE C: Anagrafica del nucleo familiare.

Questa fase prevede la compilazione di un'anagrafica del nucleo familiare, anche mono-personale, che intende presentare istanza di accesso al buono servizio per disabili, anziani e persone non autosufficienti e precisamente:

- a) anagrafica del nucleo familiare del/dei disabile-anziano/i per il/i quale/i si intende accedere all'offerta del Catalogo;
- b) condizione economica del nucleo familiare(ISEE);
- c) condizione nel mercato del lavoro del nucleo familiare;

Tutte le informazioni caricate vengono acquisite dal sistema e trattate nel rispetto del T.U. sulla privacy D. Lgs. 196/2003.

FASE D: Presentazione e invio della domanda di Buono Servizio

Al termine delle Fasi A- B- C sarà possibile procedere alla presentazione della domanda di accesso al Buono servizio fruibile presso una delle unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico qualora sussistano i requisiti di accesso di cui al precedente art. 2.

La presentazione della domanda consiste nella compilazione dei seguenti moduli disponibili sulla piattaforma telematica:

- a) indicazione della tipologia di offerta per disabili, anziani e persone non autosufficienti tra quelle iscritte nell'apposito catalogo;
- b) indicazione dell'unità di offerta prescelta;
- c) dichiarazione attestante la specifica condizione di bisogno socio-assistenziale o socio-sanitario per cui si richiede lo specifico servizio.

La procedura di presentazione dell'istanza, con l'effettiva acquisizione della stessa sulla piattaforma informatica, si esaurisce con l'invio tramite l'utilizzo del tasto **"Invia domanda"**.

Alla domanda verrà attribuito un unico codice pratica identificativo e sarà possibile stamparla ai fini della presentazione all'unità di offerta opzionata.

I nuclei familiari possono presentare più istanze di accesso, vale a dire **una per ogni disabile e/o anziano presente nel nucleo** ma non è possibile fruire del beneficio economico per più di un servizio per ciascun disabile/anziano appartenente al medesimo nucleo nello stesso periodo.

Alla conclusione del primo periodo di fruizione del buono servizio, verificato il rispetto del vincolo di durata cumulativa non superiore a 11 mensilità nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data di abbinamento della domanda, ovvero 48 settimane annue, nel rispetto dei termini di convalida disposti ai sensi del successivo art. 9, i nuclei familiari potranno presentare una nuova istanza di accesso al buono servizio per usufruire di un eventuale ulteriore periodo di fruizione entro i limiti di durata massima opzionabili in relazione alle diverse tipologie di servizio o struttura richiesti.

Art. 6
Documentazione da presentare

1. Per verificare la possibilità o meno di beneficiare dei Buoni servizio, in relazione alla procedura a sportello ed alla disponibilità finanziaria, il referente del nucleo familiare, entro 15 gg. dalla data di invio telematico dell'istanza redatta ai sensi del precedente art. 5, co. 4 (pena decadenza automatica della domanda stessa), presenta all'unità di offerta la seguente documentazione:
 - a) domanda generata dalla piattaforma e sottoscritta dal referente del nucleo familiare;
 - b) fotocopia sottoscritta in originale del documento di riconoscimento del referente del nucleo firmatario della suddetta istanza;
 - c) attestazione ISEE corrente, rilasciata dall'INPS o da soggetto all'uopo abilitato per legge, conforme a quella dichiarata in auto-certificazione nel format dell'istanza e pertanto vigente alla medesima data; a tal riguardo si precisa che:
 - per le sole prestazioni rivolte a persone di maggiore età con disabilità e/o non autosufficienza l'ISEE potrà essere calcolato in riferimento alle previsioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 (ISEE socio-sanitario);
 - per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni si applica quanto disposto dall'art. 7 del medesimo DPCM
 - d) documentazione probante le condizioni di bisogno precedentemente dichiarate in relazione allo specifico servizio opzionato:
 - d.1 - per prestazioni sociosanitarie (artt.60-60ter-88)**
scheda SVAMA/SVAMDI e PAI (In assenza della Svama/Svamdi, sarà sufficiente il solo PAI; i documenti andranno presentati preferibilmente in copia conforme agli originali), in corso di validità o giunti a scadenza in data non superiore a 90 gg. antecedenti la data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al "Buono servizio"³ (purché, in tal caso, sia già stata depositata nuova domanda di rivalutazione alla PUA), elaborati dalla Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto sociosanitario in cui è residente il richiedente del buono servizio, nei quali siano individuate le prestazioni necessarie per rispondere al bisogno di cura per la specifica condizione di non autosufficienza e per gli obiettivi di inclusione sociale, nonché specifiche quantità di prestazioni prescritte (num. giorni/settimana, num. ore/giorno ecc..)
 - d.2 - per prestazioni socio-assistenziali (artt. 68-87⁴-105-106)**
Scheda di Valutazione Sociale del caso (in originale o copia conforme agli originali), elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio che, a seguito della relativa domanda di accesso presentata

³ Nel caso di PAI "scaduto" entro il termine di validità antecedente indicato, le informazioni in esso contenute avranno il mero scopo di attestare l'appropriatezza della prestazione opzionata dall'utente e la conformità dei volumi di prestazioni richieste, ferma restando la necessaria "rivalutazione" del caso in sede di UVM, al fine di confermare le diagnosi e allineare il riconoscimento della quota sanitaria di spesa in capo all'utente a far data dal 1° giorno di validità del Buono servizio di cui alla presente procedura, o da altro momento antecedente secondo determinazioni amministrativo-contabili della ASL di competenza. A tal fine, laddove in sede di istanza "Buono servizio" l'utente intendesse presentare un PAI "scaduto" e comunque rientrando nei termini temporali di validità indicati, dovrà contestualmente allegare copia della nuova "domanda di accesso/rivalutazione" presentata alla PUA, indicando gli estremi protocollari nell'apposito campo del modello di domanda on-line.

⁴ In riferimento al solo servizio "SAD" ex art. 87, in alternativa alla predetta "Scheda di Valutazione sociale del caso", potranno essere presentate le medesime documentazioni socio-sanitarie (Svama/Svamdi e PAI) previste per il servizio ADI, laddove il riconoscimento del servizio SAD avvenga a valle di un processo di valutazione multidimensionale che disponga l'integrazione tra prestazioni esclusivamente sanitarie e prestazioni di sollievo socio-assistenziali.

dall'utente, individuati gli obiettivi di inclusione e le prestazioni necessarie al conseguimento degli stessi e dichiarati l'appropriatezza della presa in carico rispetto ai bisogni e alle caratteristiche del richiedente, nonché le specifiche quantità di prestazioni prescritte (num. giorni/settimana, num. ore/giorno ecc.);

2. L'unità di offerta, entro i termini di cui al precedente comma 1, carica sulla piattaforma telematica, attraverso apposita funzione, la predetta documentazione, al fine di renderla disponibile all'Ufficio individuato dall'Ambito Territoriale competente per Territorio, per l'istruttoria e la definitiva convalida.
3. L'unità di offerta ai fini del caricamento su piattaforma telematica della documentazione è tenuto al **rispetto rigoroso dell'ordine temporale di consegna della documentazione** e, in subordine, dell'ordine temporale di invio della domanda tramite l'apposita piattaforma informatica.

Art. 7

Abbinamento, preventivo di spesa e accettazione della domanda

1. L'unità di offerta opzionata dal nucleo familiare, accedendo con il proprio codice pratica nell'apposita sezione dedicata della piattaforma, visualizza l'istanza di accesso al Buono servizio. Verificata la completezza della documentazione di cui al precedente art. 6 presentata dal referente del nucleo familiare e la disponibilità dei posti messi a catalogo, sulla base delle esigenze della famiglia e della tariffa applicata **genera un preventivo di spesa** tramite l'apposita funzione disponibile in piattaforma.
2. Ai fini della generazione del "preventivo di spesa" di cui al precedente comma, il soggetto gestore dell'unità di offerta – sulla base delle esigenze espresse dal referente del nucleo familiare e/o dei fabbisogni risultanti dalla documentazione acquisita – inserisce le seguenti informazioni:
 - a) durata complessiva dell'accesso al servizio scelto nel Catalogo (secondo gli specifici massimali indicati al precedente art. 3, comma 1), nel rispetto del vincolo di un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data di abbinamento della domanda, ovvero 48 settimane annue;
 - b) indicazione del numero dei giorni a settimana e della copertura oraria giornaliera richiesta per la frequenza dei servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106, ovvero della copertura oraria giornaliera e dei giorni a settimana richiesti per la fruizione dei servizi ex artt. 87 e 88, coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI, dalla Scheda di Valutazione sociale del caso, o altra documentazione equipollente, laddove gli stessi si esprimano nel merito;
 - c) Indicazione della volontà di avvalersi/non avvalersi della prestazione aggiuntiva (opzionabile solo per servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106) del trasporto, laddove erogato in proprio dall'unità di offerta, nel rispetto delle condizioni espresse dell'Avviso per Manifestazioni di interesse da parte dei titolari delle unità di offerta;
 - d) dichiarazione d'impegno a corrispondere direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta opzionata la compartecipazione della quota sociale spettante ai sensi dell'art. 4 del presente Avviso, nonché l'eventuale quota "sanitaria" di spesa (ove rilevati) in caso di mancata copertura della stessa da parte della ASL territorialmente competente.
3. L'importo del preventivo di spesa viene caricato sulla piattaforma telematica che provvede a verificare la copertura finanziaria necessaria ad assicurare la fruizione da parte del nucleo familiare

del Buono servizio. Verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria, l'unità di offerta procede all'**ABBINAMENTO** disabile/anziano – posto utente. Con l'operazione di abbinamento la domanda diviene **CONVALIDABILE** e **il disabile/anziano può cominciare a fruire del servizio secondo le modalità definite nel preventivo di spesa.**

4. Con l'operazione di abbinamento la fase istruttoria entra nella competenza dell'Ambito Territoriale Sociale ove ha sede l'unità di offerta, che provvede alla **CONVALIDA definitiva** dell'abbinamento descritto al precedente comma 3.
5. **L'operazione di CONVALIDA da parte dell'Ambito Territoriale competente, conferma il diritto di usufruire del Buono servizio** alle condizioni definite nel preventivo di spesa . Pertanto, in relazione alla decorrenza del Buono servizio ai sensi del precedente comma 3, il legale rappresentante dell'unità di offerta è responsabile in solido, con il referente del nucleo familiare, per eventuali irregolarità o mancata verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti per fruire del buono servizio ovvero in presenza di dichiarazioni mendaci incomplete o scorrette riscontrate in sede istruttoria da parte dell'Ambito Territoriale.

Art. 8

Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal beneficio

1. La domanda presentata dal referente del nucleo familiare è inammissibile ai fini del presente Avviso qualora:

- a) presentata da soggetto non in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 del presente Avviso;
- b) pervenuta in forme diverse da quelle indicate nel presente Avviso.

2. Saranno escluse tramite annullamento le domande cui consegua la rinuncia espressa da parte del nucleo familiare interessato ovvero quelle cui non consegua, senza giustificazioni, l'effettiva fruizione del servizio opzionato per 30 giorni consecutivi.

3. Saranno infine escluse, mediante revoca del contributo, le istanze in ordine alle quali i nuclei familiari interessati non ottemperino al pagamento della quota di compartecipazione a proprio carico, sulla base dei criteri di compartecipazione definiti al precedente art. 4 del presente Avviso.

A tal fine, trimestralmente, l'Ufficio istruttore dell'Ambito territoriale procede ad apposita ricognizione; in caso di accertata mancata compartecipazione del nucleo familiare, anche in quota parte e previo preavviso di rigetto funzionale all'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti del soggetto erogatore da parte dello stesso, l'Ufficio istruttore procede alla revoca immediata del beneficio "Buono servizio". La periodica attuazione delle verifiche suindicate da parte dell'ufficio istruttore d'ambito forma oggetto di valutazione in sede di liquidazione delle risorse all'ambito territoriale sociale da parte del competente ufficio regionale.

Art. 9

Istruttoria delle domande

1. L'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede operativa l'unità di offerta opzionata dal nucleo familiare effettua l'istruttoria formale delle domande rispettando l'ordine di abbinamento di cui al precedente art. art. 7, comma 3 ai fini della **CONVALIDA** entro 30 giorni dell'abbinamento disabile-anziano/posto-utente effettuato dall'unità di offerta.

2. trascorso invano il predetto termine di 30 giorni si considera comunque acquisita la convalida dell'abbinamento disabile-anziano/posto-utente, con il formale riconoscimento del diritto di usufruire del Buono servizio da parte del nucleo familiare, fatti salvi i controlli successivi previsti dalla normativa vigente.

3. L'istruttoria delle domande di accesso ai Buoni servizio caricate in piattaforma è effettuata verificando:

- il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 del presente Avviso;
- la completezza e la coerenza dei dati dichiarati in auto-certificazione;
- la conformità e coerenza della documentazione consegnata dal nucleo familiare richiedente al soggetto erogatore e da questi caricata sulla piattaforma informatica;
- la copertura finanziaria necessaria ad erogare i Buoni servizio richiesti in relazione alla tariffa applicata dall'unità di offerta opzionata.

4. L'istruttoria è espletata con la modalità "a sportello" fino a concorrere alle somme assegnate all'Ambito Territoriale di riferimento per il pagamento dei Buoni servizio. Le domande presentate dai nuclei familiari e caricate in piattaforma ai fini dell'espletamento dell'istruttoria sono ordinate in base:

a) alla data nella quale è stato effettuato l'abbinamento disabile/anziano – posto utente da parte dell'unità di offerta;

in subordine, tenuto conto

b) della data di invio della domanda da parte del referente del nucleo familiare;

c) del valore dell'ISEE indicato in domanda partendo dal valore più basso.

5. L'elenco delle domande, ordinate secondo i criteri di cui al precedente comma n. 4 sarà visionabile agli aventi titolo, direttamente sulla piattaforma telematica, divise per Ambito Territoriale di riferimento e identificate dal solo codice numerico e dalla denominazione dell'unità di offerta opzionata.

6. Gli Ambiti Territoriali, ai fini del corretto funzionamento delle procedure di competenza, entro il limite massimo del 2% delle risorse loro assegnate, possono utilizzare risorse economiche per la copertura di:

a) costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento;

b) spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento;

c) costi sostenuti per la gestione delle attività relative a acquisto di materiali di consumo e alle spese generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria.

Tutte le spese devono essere rendicontate con apposita documentazione contabile secondo modalità che saranno comunicate successivamente agli Ambiti territoriali.

Art. 10

Modalità di attuazione e fruizione dei buoni servizio

1. A partire dalla data di abbinamento di cui al precedente art. 7, comma 3, comunque successiva alla data di sottoscrizione del contratto di servizio tra Comune capofila dell'ambito territoriale competente e soggetto gestore, il disabile/anziano può utilizzare l'unità di offerta opzionata dal nucleo familiare, usufruendo del Buono servizio.

2. Mensilmente, a fine mese, il nucleo familiare sottoscrive la ricevuta, comprensiva del riepilogo del registro presenze mensile, generata automaticamente dal soggetto erogatore del servizio per il tramite della piattaforma telematica. La sottoscrizione della ricevuta attesta l'effettiva fruizione del servizio al quale il disabile/anziano è stato abbinato e l'avvenuto pagamento all'unità di offerta della quota-di compartecipazione a carico del nucleo familiare, determinata con le modalità di cui al precedente art. 4.

3. Mensilmente l'Ambito Territoriale Sociale, sulla base dell'avvenuto invio da parte dell'unità di offerta, mediante l'apposito "sistema di interscambio" per la fatturazione elettronica, della/e fattura/e relativa/e al valore dei Buoni servizio maturati, recante in allegato le ricevute di cui al comma precedente⁵, dispone il pagamento dei Buoni servizio spettanti per ciascun nucleo familiare.

4. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ambito Territoriale sociale sottoscrive apposito contratto di servizio con tutte le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico al fine di disciplinare gli obblighi reciproci connessi all'erogazione del servizio e alla rendicontazione dei Buoni servizio percepiti per conto dell'utente.

Art. 11

Rispetto della privacy

1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 s.m.i..

Art. 12

Informazioni

1. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento.

2. I quesiti in forma scritta possono essere formulati nell'apposita sezione "Richiedi Info" consultabile sul sito PugliaSociale dell'Assessorato al Welfare al link <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>.

Art. 13

Controlli

1. Il Servizio Programmazione sociale e Integrazione socio-sanitaria dell'Assessorato al Welfare provvede a verificare, monitorare sistematicamente ed effettuare controlli circa lo svolgimento delle procedure e l'attuazione del complessivo intervento anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche *in loco*.
2. La Regione Puglia si riserva di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.

⁵ Laddove le dimensioni degli allegati dovessero superare i limiti previsti dalle regole di funzionamento del "sistema di interscambio", gli stessi potranno essere trasmessi, da parte delle unità di offerta agli Ambiti territoriali sociali di riferimento, a mezzo PEC.